

FALL.

RECUSO

IL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio da remoto attraverso l'utilizzo del software Teams nelle persone dei sig magistrati

Dott. Irene Lupo, Presidente

Dott. Carmelo Barbieri, giudice

Dott. Vincenza Agnese, giudice

a scioglimento della riserva assunta in data odierna ,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso in data 19.12.2019 ha proposto reclamo ex art. 26 1. fall,
avverso il decreto del reso in data 5.12.2019 e comunicato in
data 9.12.2019 nel fallimento chiuso n. della
con il quale è stata respinta l'istanza per lo svincolo a favore di delle somme
ad essa assegnate nel riparto finale del Fallimento stesso e depositate ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, l. fall.

In particolare assume la reclamante :

- di avere presentato istanza per lo svincolo delle somme a proprio favore in data 4-12-19 avendo appreso solo nell'anno 2019 della chiusura del fallimento, avvenuta nel 2014, e che la somma ad essa spettante nel suddetto riparto, pari ad € 2.106.165,36, era stata depositata su un libretto acceso presso Poste Italiane ai sensi dell'art. 117 1. fall.

-che con decreto reclamato il rigettava il ricorso così motivando:

"rilevato che il termine quinquennale dell'art. 117 4 co., derogando eccezionalmente alla durata decennale della prescrizione è termine decadenziale posto a favore e tutela della parte pubblica, il Fondo Unico di Giustizia, cui le somme non tempestivamente reclamate vengono convogliate per poi giungere al Ministero di Giustizia per la gestione del servizio giustizia; osserva che il termine è spirato nel giugno del 2019 essendo risalente il deposito e la chiusura al giugno 2014. La domanda è stata presentata tardivamente e non può essere accolta. Non ha rilievo che la ricorrente non abbia avuto comunicazioni dirette dalla curatela, perché era per legge domiciliata presso un legale che è stato oggetto delle comunicazioni di legge al momento della chiusura. Non essendo prevista la facoltà del 117 4° co. all'epoca della insinuazione, il legale, vista la larga insoddisfazione delle la chiusura avrebbe dovuto per diligenza, in ogni caso chiedere di partecipare al riparto suppletivo delle somme non riscosse."

-che il provvedimento risulta viziato per:

- a) erronea conclusione sull'asserita conoscenza da parte di , del decorrere del termine decadenziale; e per l'effetto erronea conoscibilità dell'esistenza di somme giacenti sul libretto, di cui invero, non ha avuto mai notizia;
- b) erronea applicazione del testo vigente dell'art. 117 L.F. e conseguente erronea applicazione del favor previsto nel novellato testo fallimentare della partecipazione al c.d. "riparto suppletivo

Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di Equitalia Giustizia , Poste Italiane spa nonché del curatore: la prima, nonostante la regolarità della notifica non si costituiva; Poste Italiane depositava memoria difensiva asserendo la propria estraneità alla controversia, essendosi limitata all'accensione in data 2-7-14 del libretto giudiziario intestato a , sul quale è stato versato l'importo di euro 2.106.165,36; il curatore cessato pur contestando di non aver

16

correttamente notiziato di tutti gli ultimi incombenti della procedura fallimentare, nella sostanza aderiva alle doglianze svolte da contenendo, il decreto impugnato un erroneo riferimento all'art. 117, comma 4, 1. fall., al termine quinquennale ivi previsto, ed al Fondo Unico Giustizia quale beneficiario delle somme non riscosse decorso il termine, dovendo la disciplina applicabile, essere invece quella della prescrizione decennale, con conseguente tempestività dell'istanza di svincolo delle somme avanzata da

Ritiene il Tribunale che il reclamo debba essere accolto.

Preliminarmente occorre chiarire che alla fattispecie sub iudice (fallimento dichiarato nel 1998) non deve essere applicato l'art. 117 l. fall. come novellato dall'art. 107 del d. lgs n.5/06 a decorrere dal 16-7-2006 che stabilisce che:

"approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti.

Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorso cinque anni da deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omissa ogni formalità non essenziale ai conti addizionali, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'art.111 fra i soli richiedenti"

Deve, viceversa, essere applicato l'art. 117 l. fall. nella sua formulazione anteriore alla riforma del d.lgs. 5/2006 che stabiliva che :

"Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un Istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza."

La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sulla disciplina dettata da tale norma e ha enunciato il principio secondo cui: "nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore

dell'art. 117, 5° comma, l.fall. nella formulazione introdotta dall'art. 107 d.leg. n. 5 del 2006, le somme rimaste a disposizione dei creditori irreperibili secondo le forme dei depositi giudiziari non sono suscettibili, trascorso un certo tempo senza che siano state riscosse, di ulteriore riparto fra gli altri creditori concorsuali, in quanto il loro deposito presso l'istituto di credito designato equivale a distribuzione, sicché, da detto momento, esse fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali " (Cass. 28 febbraio 2020, n. 5618 e Cass. 14 febbraio 2019, n. 4514); nonchè ha statuito che il decreto con cui il Tribunale dispone sullo svincolo del libretto, a favore dell'intestatario dello stesso "costituisce atto di mera sorveglianza e controllo privo dei connotati della decisorietà e definitività equivalendo, come si è detto il deposito ad un pagamento " (Cass. N. 29466/18)

Venendo al caso di specie, come si è detto, in sede di approvazione di riparto finale con decreto 27-6-2014, il giudice assegnava in ripartizione alla la somma di euro 2.106.165,36 con modalità di pagamento tramite libretto postale ma trattandosi di fallimento dichiarato nel 1998 tale deposito non è soggetto al termine quinquennale decorso il quale le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato, dovendosi invece applicare l'art 117 l. fall ante riforma

Tanto premesso, occorre ancora stabilire se i depositi soggetti al testo originario dell'art. 117 l. fall., rimangano un tema interno al rapporto tra creditore irreperibile e depositario (Poste Banche o altri operatori finanziari) e quindi, in caso di prolungata inerzia del primo, siano passibili di prescrizione ordinaria, o se sia applicabile la particolare disciplina di cui all'art. 2 del d.l. 143/2008 sul Fondo Unico Giustizia (c.d. "F.U.G."), che fanno comunque rientrare a favore del Fondo Unico Giustizia (gestito da Equitalia Giustizia spa) i depositi non riscossi entro cinque anni

In particolare, la norma citata da ultimo dispone quanto segue:

"1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

- a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
- b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero in caso di opposizione dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 261, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 rientrano in apposite gestioni separate del «Fondo unico giustizia»:

- a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 261, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
- b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare ;
- c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
- d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

- omissis - "

Giacchè per la normativa sopra citata rientrano nel F.U.G. le somme depositate a favore dei creditori irreperibili ai sensi dell'art. 117, comma 4, 1. fall. "come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5", ossia nei fallimenti successivi alla riforma (coerentemente con la predetta disciplina), deve escludersi che la norma citata possa applicarsi anche ai fallimenti ante riforma ;

In conclusione, i depositi accesi ai sensi dell'art. 117, terzo comma, 1. fall., nella versione anteriore alla riforma del 2006, rimangono una questione interna al rapporto tra creditore irreperibile e depositario, e non sono soggetti alle norme sul Fondo Unico Giustizia, ma alla comune disciplina della prescrizione.

Su tali basi, le doglianze svolte da nel reclamo ai sensi dell'art. 26 1. fall, sono fondate atteso che la disciplina applicabile è quella dell'art. 117 l. fall nella sua formulazione anteriore alla riforma con prescrizione decennale e conseguente tempestività dell'istanza avanzata da

PQM

Assorbita ogni altra questione,

accoglie il reclamo e dispone lo svincolo del libretto giudiziario n. 44002348 aperto in data 2-7-14 presso l'ufficio postale Milano 109 in sede di riparto a favore di della somma di euro di 2.106.165,36 ad essa assegnata nel riparto finale del Fallimento del 16-4-14 e depositate ai sensi dell'art. 117, terzo comma, l. fall.

Milano il 3-12- 20

Il Presidente
(dott. Irene Lupo)

